

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1904 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 2016****che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento specifica taluni aspetti dei poteri di intervento concessi alle autorità competenti e, in circostanze eccezionali, all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per quanto riguarda i criteri e i fattori che devono essere presi in considerazione per determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario rispettivamente di almeno uno Stato membro o dell'Unione.
- (2) Al fine di assicurare un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti e l'EIOPA devono tenere conto per determinare l'esistenza di tali timori o minacce, ferma restando la possibilità di adottare azioni appropriate qualora si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti. L'accertamento dell'esistenza di una «minaccia», uno dei requisiti per l'utilizzo del potere di intervento nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l'utilizzo di una soglia più elevata rispetto all'esistenza di un «timore significativo» che è il requisito per l'intervento per la tutela degli investitori. La necessità di valutare tutti i criteri e i fattori che potrebbero essere rilevanti in una specifica situazione non dovrebbe tuttavia impedire l'utilizzo del potere di intervento temporaneo da parte delle autorità competenti e dell'EIOPA quando solo uno dei fattori o criteri crea un simile timore o minaccia.
- (3) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano i poteri di intervento sui prodotti conferiti sia alle autorità competenti nazionali che all'EIOPA. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare all'EIOPA e alle autorità competenti che esercitano i poteri di intervento, è necessario riunire le disposizioni in un unico regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Criteri e fattori da considerare ai fini dell'esercizio dei poteri temporanei di intervento sui prodotti dell'EIOPA**

[Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014]

1. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, l'EIOPA stabilisce la rilevanza dei fattori e criteri elencati al paragrafo 2, e tiene in considerazione tutti i fattori e criteri rilevanti nel determinare quando la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o tipi di attività finanziaria o pratica finanziaria crei un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 352 del 9.12.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

